

## Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

### Messa alla prova parziale

#### La decisione

**Messa alla prova – Ambito di applicabilità – Pluralità di reati – Richiesta parziale – (In)ammissibilità** (c.p., art. 168-bis, c.p.p., art. 18).

*La richiesta di messa alla prova parziale, nell'ipotesi in cui l'imputato sia chiamato a rispondere cumulativamente sia di reati previsti dall'art. 168-bis c.p. che di reati più gravi, non è ammissibile, in quanto appare stridente, con la ratio dell'istituto, una parziale risocializzazione dell'imputato, essendo invece necessaria l'eradicazione completa delle tendenze di condotta antiggiuridica.* CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 8 aprile 2015 (ud. 12 marzo 2015) – GENTILE, *Presidente* – ALMA, *Estensore* – STABILE, *P.M.* (diff.) – Allotta e altri, ricorrenti.

#### Le criticità della richiesta “parziale” di messa alla prova: oscillazioni giurisprudenziali

1. L'istituto della messa alla prova per gli adulti, a meno di un anno dalla sua introduzione, ha già più volte interessato i Giudici di legittimità<sup>1</sup>, a riprova del fatto che la novella introduttiva avesse lasciato non poche questioni, sostanziali e procedurali, aperte<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> La lacunosità del dettato normativo ha sollevato accessi dibattiti relativamente all'individuazione dei reati per i quali è consentita la messa alla prova (Cass. Sez. VI, 9 dicembre 2014, Gnocco e altro, in *Mass. Uff.*, n. 262341); relativamente alla complessa questione di diritto intertemporale, (Id., Sez., IV, (ord.) 9 luglio 2014, Valmaggi, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di PICCHÈ, *Alle Sezioni unite la questione dell'applicabilità del nuovo istituto della messa alla prova ai processi in corso*; tale ordinanza rimette la questione di diritto intertemporale alle Sezioni unite, le quali, però, non si sono pronunciate poiché il reato contestato si sarebbe estinto prima dell'intervento nomofilattico; nonché, in senso restrittivo circa l'operatività del *probation* ai processi in corso, Cass., Sez. fer., 31 luglio 2015, Ceccaroni, in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di MARTELLA, *Messa alla prova per adulti: la questione della (assenza di) disciplina intertemporale*, ed anche, in senso conf. Id., Sez. VI, 22 ottobre 2014, Calamo, in *Mass. Uff.*, n. 261255); nonché sulla problematica dell'impugnazione dell'ordinanza di rigetto, si segnala Id., Sez. V, 15 dicembre 2015, A., in *Mass. Uff.*, n. 262106.

<sup>2</sup> Per un'analisi delle problematiche dell'istituto, BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 661; BOVE, *L'istituto della messa alla prova “per gli adulti”: indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili*, in *www.penalecontemporaneo.it*; FANULLI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2014, 5, 427; MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 674; MONTAGNA, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*, in *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, 2014, 369; PECORELLA, *La messa alla prova... alla prova delle Sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2014, 3264; PICCIRILLO, SILVESTRI, *La relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili introdotte dalla legge n. 67/2014*, in *www.penalecontemporaneo.it*; SCARCELLA, *Sospensione del pro-*

La Cassazione, nella sentenza in esame, affronta uno dei profili più discussi: l'ammissibilità della richiesta parziale di messa alla prova, presentata dall'imputato che si vede contestare, cumulativamente, sia reati rientranti nella previsione dell'art. 168-*bis*, co. 1, c.p. che reati non rientranti nell'area applicativa dell'istituto in parola.

Invero, la possibilità di una richiesta parziale, relativamente ai processi oggettivamente cumulativi, si può verificare sia quando tutti i reati contestati rientrano nella fattispecie del citato art. 168-*bis* – ed in tal caso la richiesta parziale è connessa a scelte strategiche-difensive dell'imputato – sia quando, come nel caso di specie, siano contestati cumulativamente reati riconducibili alla citata previsione normativa e reati più gravi, e in tal caso è la legge ad impedire una richiesta onnicomprensiva.

La questione rientra nella complessa problematica interpretativa connessa all'individuazione dei reati per i quali è consentita la messa alla prova; infatti, l'ambito di applicazione dell'istituto, oltre ad apparire piuttosto modesto (reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero delitti indicati dal co. 2 dell'art. 550 c.p.p.)<sup>3</sup>, presenta numerose questioni irrisolte<sup>4</sup>. Infatti, i limiti di pena edittale *ex ante* previsti dal legislatore, uniti alle lacune normative circa il rilievo delle circostanze aggravanti, il rilievo del reato sopraggiunto (ma anteriormente commesso), l'applicabilità alle ipotesi

---

*cedimento con messa alla prova*, in *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, 2014, 339; TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *questa Rivista online*, 2015, 1; VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1300; volendo MURRO, *Messa alla prova per l'imputato adulto: prime riflessioni sulla L. 67/2014*, in *Stud. iuris*, 2014, 1264; ID., *Le nuove dimensioni del probation per l'imputato adulto*, in *Libro dell'anno del diritto 2014, Enc. Treccani*, Roma, 609.

<sup>3</sup> La scarsa applicabilità dell'istituto dipende, preliminarmente, dalla previsione di una soglia di pena edittale troppo bassa, infatti, già durante i lavori parlamentari veniva segnalata tale criticità, sul punto, audizione CESARI, nell'ambito della relazione sulla proposta di legge C. 331, recante Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, Camera dei Deputati, XVII<sup>o</sup> Legislatura, II<sup>o</sup> Commissione, seduta del 29 maggio 2013, *Resoconto stenografico*, 18. Inoltre, il richiamo al limite edittale "massimo quattro anni" comporta una "sovrapposizione" con altri benefici sostanziali e processuali che potrebbero risultare preferibili rispetto alla messa alla prova, sul punto MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto*, cit., 677.

<sup>4</sup> L'individuazione dei reati per i quali è consentita la messa alla prova costituisce una delle questioni interpretative più complesse della normativa in esame. Infatti sono questioni aperte quelle relative all'applicabilità della richiesta nelle ipotesi di procedimenti cumulativi, ove la richiesta sia avanzata solo in relazione ad alcuni reati; ovvero alla possibilità di richiedere un *probation* "in continuazione", allorché un reato, commesso in continuazione con quello per il quale si richiede l'istituto premiale, sopraggiunga successivamente all'ammissione alla prova (si pensi alle ipotesi di spaccio ex art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309 del 1990, allorché uno degli episodi delittuosi abbia generato un altro procedimento e, pertanto, l'illecito sopraggiunge successivamente all'ammissione al *probation*). Altra questione non disciplinata dal legislatore attiene al rilievo delle circostanze aggravanti, rilievo che modificherebbe l'ambito di applicabilità dell'istituto.

di cumulo o di concorso di reati, ovvero l'applicabilità dell'art. 4 c.p.p. per il computo della pena edittale, sembrano rendere l'istituto poco spendibile, nonostante le sue potenzialità in termini di rieducazione, risocializzazione e prevenzione siano elevate.

2. Nel caso concreto, gli imputati formulavano – in sede di udienza preliminare – richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova in relazione solo ad alcuni dei reati a loro contestati. Il Giudice respingeva l'istanza, ritenendo che, seppure non sussisteva un problema di ammissibilità, la richiesta non poteva essere accolta poiché si verteva nell'ipotesi di cui al co. 1 dell'art. 18 c.p.p. È opportuno evidenziare che, il Giudice, nel motivare il rigetto, non ritiene che sussista una inammissibilità assoluta della richiesta parziale, ma esclude l'ammissibilità nelle ipotesi in cui si riscontri l'esigenza di procedere cumulativamente ed appaia, pertanto, assolutamente necessaria – ai fini dell'accertamento dei fatti – la riunione dei reati.

La Corte di cassazione, investita della questione dell'ammissibilità del *probation* parziale, rigetta il ricorso dell'imputato ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 18 c.p.p. da parte del giudice di prime cure, poiché ritiene sussistente, nel caso di specie, un cumulo necessario.

A destare qualche perplessità è, però, la seconda parte della motivazione, nella quale, a fronte di un testo normativo lacunoso, la Corte individua nel dettato dell'art. 168-*bis* c.p. una sorta di “inammissibilità generale della messa alla prova parziale”.

Ripercorrendo gradualmente il ragionamento dei Giudici di legittimità, si riscontra che, a determinare tale interpretazione è proprio la *ratio* risocializzante e rieducativa dell'istituto.

Il primo ostacolo all'ammissibilità viene individuato nei poteri valutativi del giudice. La normativa esclude una automaticità tra la richiesta dell'imputato e l'ammissione alla messa alla prova: l'art. 464-*quater* c.p.p. prevede che il giudice eserciti un potere discrezionale nel delibare l'ammissibilità della richiesta, nel valutare il rispetto dei limiti applicativi di cui all'art. 168 *bis* c.p., dei parametri di cui all'art. 133 c.p., nonché nel valutare l'occasionalità del comportamento illecito. Proprio la formulazione di un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del soggetto, comporta una valutazione sul reato commesso, sulle modalità attuative, sui motivi a delinquere; di conseguenza, nel caso in cui siano contestati plurimi reati, non sarebbe – secondo la Corte – assolutamente concedibile la messa alla prova, venendo minato proprio il giudizio prognostico positivo di rieducazione e risocializzazione. Infatti, si ritiene che possa precludere il giudizio positivo sull'evoluzione della personalità dell'imputato la circostanza che questi sia chiamato a rispondere anche di più

gravi e connessi reati.

Oltre all'impossibilità di un giudizio positivo di non reiterazione, la Corte riscontra un altro elemento ostativo all'ammissibilità della messa alla prova parziale. Si ritiene, infatti, che qualora si risponda di più reati in seno ad un medesimo procedimento, l'accesso parziale all'istituto sia stridente con la struttura del sistema e con i presupposti della messa alla prova, in quanto non è prospettabile una parziale risocializzazione. Non sembra, in altri termini, conforme ai principi ispiratori dell'istituto, una risocializzazione limitata ad alcuni dei reati contestati, se per le ipotesi più gravi si debba necessariamente procedere, essendo preclusa la messa alla prova.

La conferma di tale *regula iuris* viene individuata nell'art. 168-*bis* c.p., nel quale si fa espressamente riferimento ad una applicabilità in "procedimenti per reati", lasciando così intendere una "visione unitaria e complessiva della prospettiva di risocializzazione del soggetto che potrà realizzarsi attraverso la messa alla prova, previa sospensione dell'intero procedimento, ma solo quando ciò sia possibile in relazione a tutti i reati contestati".

Pertanto, le radici dell'istituto, prosegue la Corte, devono tendere all'eradicazione completa delle tendenze di condotta antigiuridica del soggetto. In conclusione la *ratio* della messa alla prova è apparsa in netto contrasto con l'idea di un individuo semi-risocializzato.

3. La sentenza in esame si frappone all'orientamento di merito formatosi in tema di richiesta di messa alla prova parziale<sup>5</sup>.

Nello specifico, i giudici di merito hanno ritenuto ammissibile una richiesta parziale proprio in ragione della *ratio* rieducativa e risocializzante dell'istituto. Si è osservato, infatti, che sorge in capo all'imputato un vero e proprio diritto (soggettivo) a veder estinto uno dei reati a lui contestati e, pertanto, non si può negare all'imputato l'occasione di intraprendere una diversa ed onesta condotta di vita.

Le motivazioni poste a sostegno dell'orientamento di merito, unite ad un'attenta analisi della *ratio* dell'istituto e del dettato normativo, rendono non condivisibili le argomentazioni poste a sostegno della decisione della Corte di Cassazione.

Preliminarmente, si rileva che la norma non ha previsto alcuna preclusione assoluta nell'ipotesi in cui siano contestati plurimi reati, ma si richieda la sospensione del processo con messa alla prova solo relativamente ad alcune ipotesi illecite. L'assenza di una preclusione espressa sottolinea la volontà del

---

<sup>5</sup> Trib. Torino, (ord.) 21 maggio 2014, B. e A., in *Il Sole 24 ore*; Trib. Milano, (ord.) 28 aprile 2015, X., in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

legislatore di conferire al giudice il potere di valutare l'ammissibilità alla misura premiale, in relazione al caso concreto e all'effettività della prognosi positiva<sup>6</sup>. La valutazione che il giudice è chiamato a fare è, quindi, avulsa da un divieto assoluto, ma piuttosto appare strettamente connessa al caso di specie, alle personali caratteristiche dell'imputato, nonché ai criteri di esclusione oggettivi e soggettivi espressamente previsti dalla norma<sup>7</sup>.

Postulare una inammissibilità assoluta della richiesta parziale significa forzare in *malam partem* il tenore letterale della norma, contrastando, in tal modo, con il principio generale di legalità.

Inoltre, non sembra neanche che una richiesta parziale possa essere in contrasto con la *ratio* rieducativa e risocializzante, come sostiene la Corte quando ravvisa una incompatibilità tra la "parziale rieducazione" e la *ratio* dell'istituto, individuata nella "eradicazione completa delle tendenze di condotta antigiusuridica". Ebbene, proprio tale interpretazione stringente appare in contrasto con i principi rieducativi, in quanto si nega al soggetto la *chance* di un percorso di ripensamento del proprio *modus vivendi*. Né può sfuggire la conseguenza paradossale che si produrrebbe qualora, a seguito del rigetto della richiesta di messa alla prova parziale e all'esito dell'inevitabile giudizio, l'imputato venga assolto per i soli reati che precludevano l'accesso alla prova e condannato per quei reati per i quali avrebbe avuto diritto alla sospensione del processo<sup>8</sup>.

La Corte non si interroga sulla "parcellizzazione" della richiesta nelle ipotesi in cui tutti i reati contestati rientrano nei casi di cui al co. 1 dell'art. 168-*bis* c.p., ma l'imputato richieda, per ragioni connesse al suo diritto di difesa, la messa alla prova solo per alcuni reati.

Invero, anche in tale ipotesi sembra si possa propendere per una interpretazione estensiva della norma e che, pertanto, qualora sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi di applicabilità e la prognosi sia favorevole, il giudice dovrebbe ammettere tale richiesta parziale.

In tal caso, si ritiene che la richiesta parziale rientri nell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Questi, relativamente alle ipotesi di reato per le quali – pur potendo – non ha richiesto la sospensione, ha diritto all'istruttoria dibattimentale, che potrebbe concludersi con una formula assolutoria. Nel con-

<sup>6</sup> In senso conforme, FANULI, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014*, n. 67. *Inquadramento teorico e problematiche applicative*, cit., 430.

<sup>7</sup> L'art. 168-*bis* c.p. individua i criteri di esclusione per l'ammissione all'istituto: questi possono essere oggettivi (cioè quelli inerenti alla previsione di un limite edittale di pena e all'individuazione dei reati ex art. 550, co. 2, c.p.p.; nonché quello attinente al limite di volte per le quali può essere concessa la messa alla prova, ossia una sola volta), nonché soggettivi (la norma espressamente esclude l'applicabilità nei casi previsti dagli artt. 102, 103, 104, 105, 106 e 108).

<sup>8</sup> Sul punto si veda, Trib. Torino, (ord.) 25 maggio 2014, B. e A., cit.

tempo, sempre nel rispetto del diritto di difesa e relativamente alle ipotesi per le quali emergano indizi di reità, l'imputato ha diritto a richiedere una messa alla prova parziale, sia per godere degli effetti benefici di tale istituto (l'estinzione del reato), sia per ottenere quella necessaria rieducazione a cui tende la misura stessa.

4. La problematica non sembra riguardare l'astratta ammissibilità della richiesta parziale, quanto piuttosto il suo concreto accoglimento. La negazione dell'istituto premiale, qualora vi sia stata una richiesta parziale, non sembra possa fondarsi su una assoluta preclusione.

Appare legittimo un diniego allorquando, ai sensi dell'art. 18 c.p.p., la riunione dei processi sia necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti, ossia quando l'accertamento del reato più grave presupponga l'accertamento delle condotte autonome integranti reati e per i quali è ammissibile la messa alla prova. La richiesta parziale, inoltre, può essere respinta anche quando la riunione è necessaria ai fini dell'individuazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato e della valutazione delle stesse, in quanto sia il risarcimento che l'eliminazione delle conseguenze rientrano in quelle necessarie prescrizioni che devono essere presenti nel programma di trattamento (art. 168-*bis*, co. 2, c.p.; art. 464-*bis*, co. 4, c.p.p.).

Qualora invece i reati siano tra loro autonomi, sembra che si possa ammettere una richiesta parziale, sia nell'ipotesi in cui siano contestati reati compresi dall'art. 168-*bis* c.p. e reati più gravi, sia nell'ipotesi in cui siano contestati solo reati per i quali è ammissibile il ricorso all'istituto estintivo, ma l'imputato formuli una richiesta limitata ad alcune ipotesi di illecito.

5. Non si ignora che la giurisprudenza di legittimità sia più volte intervenuta in tema di ammissibilità della richiesta del c.d. "patteggiamento parziale" ed appare opportuno ripercorrere gli orientamenti formati sulla specifica questione<sup>9</sup>. Alla iniziale preclusione, che giustificava il diniego del rito premiale sulla scorta della necessità di un effetto deflattivo completo, da realizzarsi attraverso la definizione simultanea di tutti i reati<sup>10</sup>, si è frapposto un diverso orientamen-

<sup>9</sup> Invero la giurisprudenza si è interrogata anche sulla richiesta parziale di giudizio abbreviato, consentendo la separazione solo nelle ipotesi di processi soggettivamente cumulativi, Cass., Sez. II, 27 marzo 2008, Di Paola, in *Cass. pen.*, 2009, 2531; Id., Sez. IV, 5 luglio 2006, Acari, in *Cass. pen.*, 2007, 2984; mentre si ritiene inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato proposta dall'imputato relativamente a talune imputazione e non altre, nel processo oggettivamente, salvo il caso in cui, per le restanti imputazioni, l'imputato richieda l'applicazione della pena concordata, Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, F. ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 248792.

<sup>10</sup> Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001, Ardigò, in *Giust. pen.*, 2002, 272; Id., Sez. II, 22 ottobre 2001, P.g. in c. Monaco, in *Mass. Uff.*, n. 221150; Id., Sez. II, 8 luglio 2010, p.g. in c. A.B., in *Mass. Uff.*, n.

to che ha legittimato il patteggiamento parziale sulla base dell'assenza di un espresso divieto; pertanto non si è riscontrata nella norma una *ratio* finalizzata ad escludere la deflazione parziale, apparendo invece ragionevole consentire al giudice di concentrare lo sforzo decisionale e motivazionale su un numero limitato di reati<sup>11</sup>.

Nel prendere spunto dalle argomentazioni di tale secondo orientamento, appare corretto ritenere che, così come per le ipotesi di patteggiamento parziale, anche in quelle di messa alla prova, la norma non ha previsto alcun "rapporto sinallagmatico tra beneficio ed esaurimento delle reg Giudicande"<sup>12</sup> e, pertanto, la negazione dell'accesso al rito premiale violerebbe il rispetto del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, in quanto, nei processi oggettivamente cumulativi, negando a priori l'ammissibilità della richiesta parziale si condizionerebbe la possibilità di accesso ai riti premiali alla scelta discrezionale del pubblico ministero di esercitare l'azione per più imputazioni, condizione che non trova alcun riscontro nel dettato legislativo.

Invero, i riti premiali (tra i quali si può includere quello in esame) si traducono in un beneficio sia per l'imputato (nel caso di specie, il beneficio consiste nella dichiarazione di estinzione del reato) che per l'ordinamento, in termini di economia processuale. Nello specifico, il risparmio processuale si verifica anche a fronte di una richiesta parziale, stante la semplificazione del processo dovuta al venir meno di alcuni capi di imputazione, con conseguente diminuzione delle attività istruttorie e snellimento degli oneri decisionali e motivazionali.

L'effetto deflattivo della messa alla prova, seppure non rappresenta lo scopo principale dell'istituto, costituisce comunque uno dei principi ispiratori sotteso alla novella del 2014, la quale mira a perseguire un duplice obiettivo: ridurre il sovraffollamento carcerario e, nel contempo, deflazionare il carico dei processi pendenti, in modo da porre il processo e la pena in un'ottica di *extrema ratio*. Ed infatti, il nuovo strumento processuale, si colloca all'interno di un ampio quadro di interventi (delega in materia di depenalizzazione, pene

---

248208.

<sup>11</sup> Cass., Sez. VI, 22 aprile 2008, Cucchi, in *Mass. Uff.*, n. 240571; Id., Sez. III, 27 settembre 2011, D.L.R., in *Dir. pen. proc.*, 2012, 8, 962, con nota di REMELLI, *Deflazione dibattimentale e parcellizzazione dei riti speciali: un mosaico di difficile composizione*. Sulla questione di è pronunciata anche la Corte costituzionale, giudicando non fondata la questione di legittimità degli artt. 444 e 438 c.p.p. in relazione all'art. 3 Cost., relativamente ai procedimenti con i imputati. La Corte ha ritenuto, infatti, sussistente una incompatibilità logica tra la disciplin dell'art. 18 c.p.p. e il patteggiamento, pertanto la separazione deve ritenersi una conseguenza automatica dell'ammissione al rito; sul punto Corte cost., n. 266 del 1992, in *Giur. cost.* 1992, 2054, con nota di GAROFOLI, *Sull'incompatibilità tra la separazione dei processi ex art. 18 c.p.p. e l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.*

<sup>12</sup> KALB, *Il processo per imputazioni connesse*, Torino, 1995, 316.

detentive non carcerarie, sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili), che sottolineano l'esigenza di ricondurre il processo nei binari della ragionevole durata e di prevedere, per determinate categorie di reati, risoluzioni alternative al processo e pene "nuove".

Pertanto, la richiesta parziale non appare incompatibile né con le finalità rieducative e risocializzanti (come già evidenziato sopra, § 3), né con la finalità deflattiva dell'istituto.

6. In conclusione, stante la lacunosità del testo normativo, non si ritiene corretto postulare limiti non previsti dal legislatore e non sembrano condivisibili gli orientamenti restrittivi formatisi sulle diverse questioni aperte. Sembra che la giurisprudenza di legittimità si stia orientando nel restringere il più possibile l'ambito di applicabilità del neo-introdotta istituto, contrastando con la necessità di ridurre il ricorso al processo e alla pena.

Relativamente alla richiesta di messa alla prova parziale, sembrerebbe preferibile lasciare al giudice il potere di valutare, di volta in volta, l'ammissibilità della richiesta, in base alle peculiarità del caso concreto e alla prognosi di non recidiva e di rieducazione dell'imputato. Pertanto, qualora non sussistano delle preclusioni oggettive o soggettive e non si reputi assolutamente necessario il *simultaneus processus* per la ricostruzione dei fatti, deve considerarsi ammissibile la richiesta parziale, con conseguente separazione dei processi, onde consentire l'accesso al rito.

**OTTAVIA MURRO**